

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 28 giugno 2022 n. 20691

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

Dott. SPENA Francesca - Consigliere

Dott. CASCIARO Salvatore - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22314-2016 proposto da:

██████████ domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████;

- **ricorrente** -

contro

AZIENDA ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 107/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/03/201 R.G.N. 2012/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere Dott. CASCIARO SALVATORE.

RILEVATO che:

- 1.** la Corte d'Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto dall'Azienda sanitaria provinciale (██████████) avverso la sentenza del Tribunale di quest'ultima citta' che, in accoglimento del ricorso di ██████████, aveva dichiarato l'illegittimita' del suo trasferimento, disposto per "esigenze organizzative" in data 3.10.2011, dall'U.O Igiene e Sanita' Pubblica all'U.O. Medicina Legale-Commissione Medica Legale (in particolare presso la Commissione locale patenti di guida) del distretto di ██████████;

- 2.** la Corte d'appello, fermo il dovere di motivare il trasferimento ancorche' le distinte unita' operative fossero ubicate nello stesso contesto territoriale, ha precisato non fosse tuttavia necessaria l'enunciazione contestuale delle esigenze organizzative, atteso che l'articolo 2103 c.c., nel parlare di "comprovate" ragioni, richiede solo che, se contestate ex adverso, "risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova";

- 3.** sicche', una volta traslato sul piano processuale il requisito della prova del trasferimento, ne seguiva che "risultava una cospicua corrispondenza del responsabile del servizio amministrativo interessato (...) diretta a segnalare la carenza di personale conseguente all'incremento di competenze attribuite a tale organismo" di destinazione (i.e., U.O. Medicina Legale - Commissione Medica Legale patenti di guida), circostanza resa nota al ██████████ sia pure a posteriori, "in occasione del colloquio con il direttore amministrativo Dott. ██████████ avvenuto in data 8.11.2011";

- 4.** la Corte d'appello ha, quindi, negato di dare ingresso a un accertamento "sulla infungibilita' e rilevanza per la funzionalita' del servizio" delle pregresse funzioni di "risuotitore speciale" gia' espletate dal ██████████ presso gli uffici periferici di Igiene e Sanita' Pubblica di Valderice e Favignana, trattandosi di profilo "che avrebbe inammissibilmente implicato un sindacato sul merito delle scelte organizzative del datore di lavoro, da cui il giudice deve astenersi";

- 5.** ne' valeva parimenti invocare l'applicazione analogica della L. n. 604 del 1966, articolo 2, come modif. dalla L. n. 92 del 2012, laddove prevede la comunicazione contestuale dei motivi che giustificano il licenziamento, in quanto la norma era "inconferente" e oltretutto "non risulta(va) applicabile razione temporis alla fattispecie in discorso";

- 6.** per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ██████████ sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese, con controricorso, la ██████████ eccependo, tra l'altro, la tardivita' dell'impugnazione ex articoli 325, 326 e 327 c.p.c..

CONSIDERATO che:

- 1.** il ricorso deduce, con unica censura, formulata ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 24 e 111 Cost., degli articoli 2103-2697 c.c. e dell'articolo 115 c.p.c.; si sostiene, in sintesi, che manca la prova delle ragioni giustificative del trasferimento e che sussiste violazione del contraddittorio, perche' era stata richiesta dal [REDACTED] la riapertura in grado d'appello della fase istruttoria avendo il primo giudice ritenuto erroneamente "la causa di natura documentale"; aggiunge che sussiste violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 2, nel testo anteriore alla novella di cui alla L. n. 92 del 2012, disposizione che sarebbe analogicamente applicabile anche all'ipotesi del trasferimento. Infatti, il [REDACTED] aveva chiesto di conoscere i motivi del trasferimento con nota recapitata il 28.12.2011, cui l'ASP aveva risposto con missiva del 9.1.2012 e, dunque, successiva allo spirare del termine di gg. 7 previsto dalla L. n. 604 del 1966, articolo 2, comma 3, cit.;
- 2.** la disamina del motivo deve essere preceduta da quella dell'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'intimata, la quale assume la tardivita' della notifica del ricorso, con violazione degli articoli 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-septies conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, e dell'articolo 147 c.p.c.. Sostiene l'intimata che, a fronte di una sentenza pubblicata l'11.3.2016, il ricorso sarebbe stato notificato oltre il semestre perche' la notifica, seppure intervenuta il 12 settembre (cadendo l'11 di domenica), era stata inviata per posta elettronica alle ore 23.57, donde il suo perfezionarsi alle ore 7 del giorno successivo Decreto Legge cit. ex articolo 16-septies, comma 1;
- 3.** l'eccezione e' priva di fondamento: essa non tiene conto della sentenza n. 75 del 9.4.2019, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo - per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. - il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 45-bis, comma 2, lettera b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalita' telematiche, la cui ricevuta di accettazione e' generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche' al momento di generazione della predetta ricevuta" (v. da ultimo, sulla regola generale di scindibilita' soggettiva degli effetti della notificazione, Cass. 10.12.2019, n. 32255; Cass. 14.8.2020, n. 17162; Cass. 22.2.2022, n. 5763);
- 4.** passando all'esame del ricorso, viene dedotta dal [REDACTED] nella prima parte della censura, la violazione dell'articolo 115 c.p.c., nonche' dell'articolo 2697 c.c., in relazione al ritenuto assolvimento dell'onere probatorio, da parte del soggetto gravato, sulla base di risultanze di causa inconsistenti e che sarebbero potute rimanere agevolmente contrastate da elementi di segno contrario;
- 5.** il rilievo non e' fondato; e' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui una censura relativa all'errata applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non puo' essere formulata per lamentare un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice d'appello, perche' la violazione puo' essere ravvisata solo qualora il ricorrente allegghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,

recepndoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. tra le tante Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016). E poiche', in realta', nessuna di tali situazioni e' rappresentata nel motivo anzidetto, le relative doglianze sono mal poste.

Nella specie, la violazione delle norme denunciate e' tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui e' pervenuto il giudice di merito. Di tal che la stessa - ad onta dei richiami normativi in essi contenuti - si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimita' neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

6. Ne' vale dedurre un vizio di mancata ammissione di prova testimoniale, vizio che puo' essere denunciato per cassazione solo ove investa un punto decisivo della controversia e, quindi, solo quando la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita', l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 17.6.2019, n. 16214). Nel caso in esame il profilo della decisivita' non e' neppure adombrato nella censura, che denuncia una violazione dell'articolo 2697 c.c. nonostante che essa sussista solo quando il giudice, decidendo la causa mediante ricorso alla regola generale della ripartizione dell'onere probatorio, l'abbia erroneamente posto a carico di parte diversa da quella gravata.

Com'e' agevole constatare, tale situazione non si e' qui verificata, avendo la Corte distrettuale accertato positivamente le ragioni organizzative sottese al provvedimento impugnato.

7. E' altresì destituita di fondamento la seconda parte della censura laddove si denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 604 del 1992, articolo 2.

Il motivo e' da ritenersi, infatti, infondato alla stregua di Cass. 19.6.2020, n. 12029 (conf. Cass. n. 109/2004), per la quale la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di liberta' delle forme (Cass. n. 19425/2013); nonche' alla stregua di Cass. 17.5.2010, n. 11984, che ha ribadito come il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, ne' il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda (salvo che sia contestata la legittimita' del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimita' oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte): conforme Cass. 13.1.2017, n. 807.

Gli approdi ai quali e' pervenuto il giudice dell'impugnazione sono conformi ai principi enunciati da questa Corte, che vanno qui ribaditi.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato dovendosi dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsi, 15 % di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.